

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 940)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1973

Avanzamento a titolo onorifico degli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo e degli ufficiali di complemento che collocati nella riserva, prima dei limiti di età previsti per il proprio grado, per infermità conseguite o aggravate per causa di guerra o contratte in servizio e per causa di servizio, fruiscono di pensione privilegiata

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, lo stato giuridico degli ufficiali delle tre Forze armate venne opportunamente unificato, stabilendo per gli ufficiali della riserva, come per quelli provenienti dal servizio permanente effettivo la categoria della riserva di complemento con gli obblighi del servizio solo in tempo di guerra. A queste categorie appartengono elementi che hanno servito con dignità ed onore la Patria in pace ed in guerra e che, per le infermità contratte in guerra o in servizio, hanno dovuto, prima dei limiti di età, porsi in pensione.

Eppure questi elementi, perchè non idonei all' incondizionato servizio, non hanno la possibilità di essere promossi al grado supe-

riore. Essi inoltre, si trovano in stridente ed ingiusto svantaggio di fronte a colleghi che, per sopravvenute leggi, hanno ottenuto la pensione privilegiata dopo il loro collocamento nell'ausiliaria per normali limiti di età e dopo essere stati avvantaggiati per una promozione, sempre nell'ausiliaria, anche senza aver compiuto il periodo di comando nel proprio grado.

Il disegno di legge che si sottopone, onorevoli senatori, alla vostra approvazione ha il solo scopo di conferire un avanzamento al grado superiore, a titolo onorifico, a tale benemerita categoria di cittadini, dopo il collocamento nella riserva, precisando che nessun onere finanziario verrà a gravare sul bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo e gli ufficiali di complemento, non iscritti nel ruolo d'onore, collocati nella riserva, prima dei limiti di età previsti per il proprio grado, perchè non idonei all'incondizionato servizio per infermità conseguite od aggravate per causa di guerra o contratte in servizio e per causa di servizio hanno diritto, dopo transitati nella riserva, ed avendo ottenuto la pensione privilegiata, alla promozione al grado superiore a quello rivestito al momento del collocamento nella riserva.

Art. 2.

La promozione di cui all'articolo 1 esclude ogni e qualsiasi vantaggio economico relativo al nuovo grado.

Art. 3.

Le presenti norme non sono applicabili agli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore i quali, ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, beneficiano già di particolari riconoscimenti relativi alle promozioni al grado superiore.